

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

86° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 MARZO 1975

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni » (1492) (D'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli (1):

PRESIDENTE . . . Pag. 1160, 1161, 1164 e *passim*
COPPOLA, *relatore alla Commissione* . 1160, 1162
1163 e *passim*
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . 1162, 1163, 1166 e *passim*
LICINI 1162, 1165
MARIANI 1161, 1162, 1167
PETRELLA 1161, 1162, 1163 e *passim*

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modifiche agli articoli 2 e 5, e abrogazione dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni ».

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619) (D'iniziativa dei senatori Sica ed altri):

PRESIDENTE . . . Pag. 1168, 1169, 1170 e *passim*
COPPOLA 1169
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1169, 1170, 1171
LICINI, *relatore alla Commissione* . . 1168, 1169
1170 e *passim*
MARIANI 1171
PETRELLA 1169

Discussione e approvazione:

« Estensione della facoltà concessa al Ministro per la grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario » (1726) (D'iniziativa dei senatori Sica e Barra):

PRESIDENTE 1158, 1159
COPPOLA, *relatore alla Commissione* . . . 1158
DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1159
MARIANI 1159

2^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

La seduta ha inizio alle ore 12,45.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario » (1726), d'iniziativa dei senatori Sica e Barra

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della facoltà concessa al Ministro di grazia e giustizia dall'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, in ordine al conferimento di posti di uditore giudiziario », di iniziativa dei senatori Sica e Barra.

Prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

C O P P O L A , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge in esame potrebbe suscitare, ad una prima lettura, qualche perplessità come del resto è già avvenuto, in occasione della discussione di provvedimenti consimili, in passato.

Come è stato evidenziato in altre circostanze, si tratta di un tipo di legislazione particolare che molti parlamentari hanno giustamente dichiarato di non poter condire nel metodo e indubbiamente, in linea di principio, anche io non posso che concordare con tale impostazione di ordine generale.

Nel caso in esame, tuttavia, esistono taluni elementi che attenuano notevolmente, fino quasi ad escluderlo, il carattere di singola-

rità ed eccezionalità del provvedimento stesso.

Prima di fare una qualsiasi valutazione c'è da dire che noi dobbiamo tenere presente, nell'affrontare questo problema, l'esigenza indilazionabile — da parte dell'Amministrazione della giustizia — di conferire nuovi posti di uditore giudiziario.

Negli organici della magistratura, infatti, in questi anni si sono venuti determinando molti vuoti a causa dell'esodo volontario dei magistrati in servizio, dell'aumentato fabbisogno di magistrati a seguito della legge istitutiva del nuovo processo del lavoro e, in definitiva, a causa dei tanti compiti che gravano sui magistrati in rapporto alle leggi da noi approvate.

A parte l'interesse preminente che deve avere per noi il buon andamento dell'Amministrazione della giustizia vi sono però, come ha detto, alcune situazioni del tutto particolari per quanto attiene il concorso per uditori giudiziari indetto con decreto ministeriale del 3 luglio 1972, che meritano di essere poste in evidenza.

Innanzitutto, come l'onorevole rappresentante del Governo sa, il suddetto concorso ha avuto un andamento piuttosto travagliato che ha determinato anche nella opinione pubblica molte perplessità; infatti, sono state prima annullate e quindi ripetute con un secondo bando di concorso le prove scritte e, naturalmente, è passato un notevole lasso di tempo per cui vi sono stati molti candidati per i quali, a causa di un inconveniente non certamente addebitabile a loro volontà, non si è resa possibile la partecipazione a successivi concorsi per aver superato, anche se per pochi giorni, il prescritto limite di età. Non si può infatti partecipare ad un concorso per uditore giudiziario se si è superato il limite di età di 30 anni.

Ma vi è un'altra singolarità da evidenziare: mentre normalmente il numero dei posti messi a concorso per uditore giudiziario è sempre stato di 150-200 questa volta, con il decreto ministeriale 3 luglio 1972, sono stati messi a concorso solo 97 posti, numero veramente singolare sul quale tuttavia non mi intratterò.

2^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

Devo ancora aggiungere, come considerazione finale, che i punteggi ottenuti dai dichiarati idonei risultano uguali a quelli dei vincitori del concorso e che costoro non sono stati immessi nei ruoli solo sulla base di titoli preferenziali quali l'età o la situazione familiare.

Non mi pare di dover aggiungere altre considerazioni: esistono interessi generali dell'Amministrazione della giustizia perchè queste norme vengano approvate; esiste un andamento veramente anomalo di un concorso statale; esiste, a favore degli idonei di tale concorso, un punteggio del tutto soddisfacente; esiste, infine, per il valore che tuttavia una simile considerazione può avere in sede di approvazione di un disegno di legge, una valutazione umana da tener presente perchè per taluni di questi idonei è preclusa la possibilità di partecipare ad altri concorsi per i limiti di età che nel frattempo hanno raggiunto.

Tutte queste ragioni, onorevole Presidente, che mi sono permesso ancora una volta di ribadire, mi inducono dunque a sollecitare una rapida approvazione del provvedimento in esame da parte della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Coppola per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

M A R I A N I . Mi dichiaro senz'altro d'accordo con la proposta del senatore Coppola; mi sembra infatti che le ragioni che egli ha portato a sostegno del provvedimento siano valide. Non ho dunque riserve da avanzare e sono favorevole all'approvazione del testo in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non avendo nulla da replicare l'onorevole relatore, do la parola al sottosegretario Dell'Andro.

D E L L ' A N D R O , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nel mio breve

intervento non posso che rifarmi alle considerazioni svolte dal senatore Coppola e pur rilevando che questo provvedimento non può essere assolutamente interpretato nè come precedente nè come modo ordinario di procedere devo anche io sottolineare che i venticinque idonei esclusi dalla graduatoria hanno riportato gli stessi punteggi dei vincitori del concorso. Questi idonei non sono stati immessi nei ruoli, pertanto, non per questioni attinenti alla valutazione delle prove da essi sostenute, bensì sulla base di titoli preferenziali.

Tale specifica situazione mi induce dunque a guardare favorevolmente al disegno di legge, senza considerare che l'Amministrazione della giustizia ha assoluto bisogno di questi nuovi magistrati così come è stato messo in evidenza dall'onorevole relatore.

Non ho altro da aggiungere se non invitare la Commissione ad esprimere voto favorevole al provvedimento.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

La facoltà, concessa al Ministro di grazia e giustizia nei modi di cui all'articolo 127 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, è estesa fino ad esaurimento della graduatoria degli idonei al concorso per esami a 97 posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 3 luglio 1972.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà alla nomina degli idonei, assegnando loro, secondo l'ordine della graduatoria, i posti vacanti o, in mancanza, quelli che si rendano disponibili nel predetto termine.

(E approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico delle normali dotazioni dei competenti capitoli dello

2^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« **Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni** » (1492), d'iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 2 e 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni », di iniziativa dei senatori Baldini e Mazzoli.

Come gli onorevoli senatori ricordano, il presente disegno di legge è stato a lungo discusso in Commissione in sede referente; nel corso della discussione all'unanimità, la Commissione decisa di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante. Poichè mi è stato comunicato l'accoglimento di tale richiesta da parte del Presidente del Senato procediamo alla discussione. Prego pertanto il relatore, senatore Coppola, di riferire.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in titolo è già stato esaminato in sede referente. A seguito di alcune osservazioni avanzate prevalentemente dal senatore Petrella, avvertimmo la necessità di ascoltare il senatore Baldini, primo firmatario del provvedimento, il quale ci ha fornito ulteriori indicazioni che ci hanno convinto, in linea di massima, sulle finalità del provvedimento stesso. Sulla base anche del parere espresso

dalla 1^a Commissione, nel quale si chiede di meglio precisare la portata della dizione « servizi di rieducazione » che sostituisce la vecchia dizione « istituti di rieducazione » (cosa che è stata fatta includendo sia l'una che l'altra dizione), ho pertanto ritenuto opportuno predisporre, d'accordo con il senatore Baldini, un nuovo testo del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Attribuzioni del personale di rieducazione*). — Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende all'osservazione ed al trattamento rieducativo dei minori assistiti dagli istituti e dai servizi di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale indicato nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato ».

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. - (*Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione*). — Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma triennale di educatore rilasciato da scuole di formazione istituite presso le università o istituti universitari statali, o da scuole equiparate.

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario;
- 2) certificato dei carichi pendenti ».

Art. 3.

L'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è abrogato.

Debbo dire peraltro che continuano a persistere alcune perplessità anche in ordine al nuovo articolato, soprattutto per quanto riguarda la lettera *d*) dell'articolo 2. Ritengo tuttavia che in questa nuova formulazione il disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PETRELLA. Non intendo insistere su ciò che già ho avuto modo di dire in altra occasione, ma desidero fare una osservazione di carattere formale in ordine all'articolo 1, là dove si parla di « trattamento rieducativo », abusando di un termine inesatto purtroppo entrato nella prassi; infatti, anche se le case sono di rieducazione, il trattamento è educativo. Si deve inoltre tenere presente che gli istituti cui si fa riferimento nella legge non sono soltanto quelli di rieducazione, ma anche, anzi soprattutto, quelli di osservazione, nei quali per la maggior parte dei casi vengono tenuti i minori in attesa del processo.

MARIANI. Nel testo dell'articolo è detto però che il personale di cui alla tabella A annessa alla legge « attende all'osservazione ».

PETRELLA. Esatto: quando si passa però ad indicare gli istituti relativi si fa riferimento soltanto agli istituti di rieducazione, mentre i primi istituti da considerare sono proprio quelli di osservazione.

Quanto al trattamento, meglio sarebbe dire « trattamento educativo » — ripeto — an-

ziché « trattamento rieducativo », perchè spesso per i minori si tratta proprio di prima educazione, di educazione non fornita e quindi di educazione da dare e non da ridare.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2, dirò che già in occasione dell'esame di altri disegni di legge relativi al personale ho fatto presente l'esistenza di un requisito, quello della buona condotta, che si trascina, per abitudine ormai, nelle nostre leggi dando luogo ad abusi autentici. Si è verificato infatti, in occasione dell'iscrizione negli albi professionali, che alcune persone, avendo fatto la contestazione studentesca ed avendo quindi un giudizio pendente non ancora completamente esauritosi, si sono viste rifiutare tale iscrizione perchè alcuni comuni hanno interpretato il requisito della buona condotta contrariamente a quello che la Costituzione prescrive. In altri termini è sufficiente la pendenza di qualsiasi tipo di giudizio penale a carico di una determinata persona per far sì che essa venga esclusa dall'impiego. Pertanto, poichè la norma può prestarsi, come ho detto, ad abusi e ad arbitri, riterrei logica la soppressione della lettera *b*) dell'articolo 2, relativa al requisito della buona condotta, la cui valutazione non appartiene neppure al potere discrezionale del Ministro. Se una persona infatti non è in grado di presentare quel determinato certificato è automaticamente esclusa dall'impiego. Al contrario è apprezzabile far presentare al candidato il certificato generale del casellario giudiziario, come pure il certificato dei carichi pendenti. Ribadisco quindi la necessità di sopprimere il requisito della buona condotta, che non farebbe che conservare all'Amministrazione centrale la relativa valutazione, la quale potrebbe essere distorta determinando anche disparità di trattamento tra i cittadini.

Passando ora a considerare il requisito di cui al punto *a*), sempre dell'articolo 2, cioè l'età non inferiore ad anni 21, vi è da rilevare che questo è da mettere in relazione, immagino, con il requisito di cui al successivo punto *d*), e cioè « diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma triennale di educatore rilasciato da scuole di formazione istituite presso le università o istituti universitari statali o da

scuole «equiparate», al cui conseguimento si arriva presumibilmente a 21 anni circa. Tale requisito, però, di per sé non ha senso, specialmente adesso che abbiamo abbassato il limite generale della maggiore età a 18 anni. Un diciottenne infatti potrebbe diventare presidente della Montecatini o della Montedison, mentre non potrebbe essere ammesso al ruolo del personale di rieducazione. Riterrei pertanto opportuno abbassare il limite minimo dell'età, modificando il punto *a*) come segue: «età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32...». Si tratta evidentemente di una correzione di pura apparenza, che tuttavia è significativa.

C O P P O L A , *relatore alla Commissione*. Ma come è possibile raccordare poi questo requisito con quello del diploma previsto al successivo punto *d*)?

P E T R E L L A . Il conseguimento del diploma di per sé porta ad una età già abbastanza matura, che però non necessariamente deve essere di 21 anni. Infatti, si può arrivare all'università in età anche molto giovane: a 20 anni pertanto si dovrebbe già essere muniti di questo diploma.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Come è possibile arrivare all'università a meno di 17 anni?

P E T R E L L A . Saltando due classi.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare però che il regolamento non consenta più di un salto.

P E T R E L L A . Ai miei tempi non esisteva questa regola; un anno comunque si può saltare sicuramente. A 17 anni quindi si può andare all'università, per cui, considerando che il corso è triennale, a 20 anni è possibile conseguire il relativo diploma.

Comunque sia riterrei preferibile armonizzare il requisito dell'età alla recente disposizione che ha portato a 18 anni la maggiore

età, fermo restando il limite massimo di 32 anni, che qui si è voluto introdurre.

Propongo quindi, in conclusione, di menzionare, all'articolo 1, insieme agli istituti e servizi di rieducazione quelli di osservazione e di sostituire la parola « trattamento educativo » con le altre « trattamento rieducativo ». Propongo inoltre, per quanto riguarda l'articolo 2, di sostituire al punto *a*) le parole « non inferiore ad anni 21 » con le altre « non inferiore ad anni 18 » e di sopprimere il punto *b*), relativo al requisito della buona condotta.

M A R I A N I . Non ho alcuna osservazione da fare per quanto riguarda gli emendamenti proposti dal senatore Petrella all'articolo 1. Debbo invece far presente, in ordine all'emendamento tendente a ridurre il limite di età previsto al punto *a*) dell'articolo 2, che in tal modo si favorirebbe chi ha solo il diploma di scuola media, perchè in sostanza è impossibile che prima dei 20 anni si riesca a conseguire il diploma di educatore rilasciato da scuole istituite presso le università, così come previsto dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1494. Ho quindi una certa perplessità ad accogliere l'emendamento proposto in tal senso dal senatore Petrella. Tutt'al più si potrebbe abbassare il limite a 20 anni: ma c'è anche da tenere presente che si tratta di una attività educativa alquanto difficile e complessa, per lo svolgimento della quale non so quanto sia opportuno prevedere una età troppo giovane.

L I C I N I . L'osservazione fatta dal senatore Petrella circa il limite minimo a 18 anni, unitamente a quanto espresso dal senatore Mariani, penso che in linea logica ci consenta di poter togliere quel 21 che si collega troppo al retaggio della maggiore età a 21 anni. Siccome però quanto ha detto il senatore Mariani mi sembra anche giusto, nel senso che prima di quell'età non ci si può comunque arrivare perchè sarebbe come indicare un'età impossibile, la cifra di 20 anni mi sembra costituisca invece un livello che si astraie completamente dalla vecchia maggiore età e si fonda poi nella situazione di fatto che per poter essere in pos-

nesso di determinati requisiti si raggiunge inevitabilmente quell'età.

COPPOLA, *relatore alla Commissione*. Intervengo molto brevemente per esprimere la mia adesione all'emendamento del senatore Petrella che chiede l'inserimento della parola « osservazione » nel nuovo articolo 1, per cui, per quanto mi riguarda, non ci sarebbe nessuna preoccupazione ad accogliere questo inserimento.

Insisterei poi per l'accettazione dell'espressione « rieducazione » o « rieducativo » e ciò pur concordando con le motivazioni indicate dal senatore Petrella che ritengo giustissime, ma poichè si tratta di una modifica molto modesta, in un punto peraltro non qualificante nel contesto di una legge che prevede il riordinamento dei ruoli organici del personale, pregherei il collega Petrella, non fosse altro che per questo motivo, di accettare quanto proposto.

Per quanto attiene all'età minima ho ascoltato le argomentazioni dei senatori Petrella, Mariani e Licini che sono meritevoli della massima attenzione.

Tuttavia, in considerazione delle varie adempienze richieste, quali la scuola d'obbligo e il titolo triennale di educatore, non entrerei nel merito, in quanto diventa un fatto automatico.

Mi preoccuperei invece dell'età massima, di formulare cioè l'articolo nel senso che l'età non può essere superiore ad anni 32, salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età.

Poi, sull'altra osservazione in ordine al requisito della buona condotta, per le motivazioni esposte dal senatore Petrella che, cioè, anche a norma della Costituzione questo requisito è implicito e non è richiesto, sono praticamente d'accordo per l'eliminazione.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Poichè credo di essere già intervenuto sufficientemente, ritengo di dover dire solo poche parole.

Ritengo giusta e convincente l'osservazione del senatore Petrella quando chiede di inserire la parola « osservazione ».

Vorrei allora proporre questa dizione: « osservazione comportamentale e al trattamento rieducativo ». Ciò, perchè se facciamo riferimento all'osservazione del comportamento, dobbiamo allora completare il concetto con il trattamento rieducativo.

Vorrei poi fare alcune considerazioni sull'attività che ormai si realizza all'esterno e che ritengo fondamentale. Sappiamo infatti che questa attività che viene svolta all'esterno dagli educatori non è riconosciuta, mentre è della massima importanza per il contributo che apporta nel campo rieducativo.

In considerazione di ciò, ritengo non sarebbe male, anzi, credo necessario, aggiungere nel testo una formulazione che comprenda questi educatori e che dovrebbe suonare così: « all'osservazione comportamentale ed al trattamento rieducativo, anche mediante interventi in esternato, dei minori affidati agli istituti, nonchè agli, eccetera ».

Tutto ciò per dare un rilievo giuridico anche a questa attività che ritengo, dal punto di vista educativo, forse la più importante.

Per quanto attiene al certificato di buona condotta tenderei a confermarlo, a mantenere cioè l'obbligo del possesso di questo requisito, in considerazione del compito delicatissimo a cui sono preposti gli educatori.

PETRELLA. Il Sottosegretario deve aver frainteso, in quanto si è argomentato come il certificato di buona condotta non dica niente.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma il certificato di buona condotta conta almeno quale indicazione di una moralità. Mi rendo perfettamente conto che quel certificato non dice niente, però abbiamo almeno un minimo di documentazione sulla qualità del soggetto, anche se poi, in concreto, non possiamo andare a verificare l'effettività della buona condotta.

Per quanto riguarda l'età, vorrei ricordare che la precedente legge prevedeva un minimo di 25 anni e ciò proprio in funzione della delicatezza dei compiti affidati. Ora abbassiamo il limite di quattro anni e si vor-

rebbe molto sbrigativamente, un ulteriore abbassamento.

Tutto ciò mi sembra eccessivo, tanto più che si può verificare il caso di qualcuno che potrebbe presentarsi con appena 18-20 anni di età. Anche volendo considerare soltanto i 20 anni, dobbiamo riconoscere che è un limite troppo basso per un educatore.

Ritengo quindi che l'aver abbassato l'età dai 25 ai 21 anni, possa considerarsi una riduzione abbastanza rilevante.

PETRELLA. Il sottosegretario Dell'Andro ha dato, sul primo articolo, dei suggerimenti che mi pare di poter accogliere. Quindi non presento una mia modifica, ma mi affido a quello che ha detto il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Attribuzione del personale di rieducazione*). — Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende al trattamento rieducativo ed all'osservazione comportamentale dei minori accolti dai servizi di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale previsto nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato ».

Il relatore propone di sostituire l'intero articolo con il seguente:

« L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

" Art. 2. - (*Attribuzioni del personale di rieducazione*). — Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende all'osservazione ed al trattamento rieducativo dei minori assistiti dagli istituti e dai

servizi di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale indicato nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato " ».

Il sottosegretario Dell'Andro presenta alcuni sub-emendamenti al primo comma dell'articolo 1.

Il primo tende ad aggiungere, dopo la parola « osservazione », le altre « del comportamento ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il secondo tende ad aggiungere, dopo la parola « rieducativo », le altre « anche mediante interventi in esternato ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il terzo sub-emendamento tende a sostituire la parola « assistiti » con l'altra « affidati ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal relatore, che, con i sub-emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. - (*Attribuzioni del personale di rieducazione*). — Il personale di cui alla tabella A annessa alla presente legge attende all'osservazione del comportamento ed al trattamento rieducativo, anche mediante interventi in esternato, dei minori affidati agli istituti e ai servizi di rieducazione, nonchè agli altri compiti previsti dagli articoli seguenti.

Al personale indicato nel precedente comma possono essere affidate mansioni di segreteria e di economato ».

(*È approvato*).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. - (*Titolo e modalità di valutazione*). — L'attività rieducativa svolta con qualsiasi qualifica alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia costituisce titolo nel concorso di cui all'articolo precedente ed è valutata dalla commissione esaminatrice con le modalità stabilite nel bando di concorso.

Per detto titolo non può essere attribuito un punteggio superiore ai quattro decimi.

Il diploma di educatore di comunità speciale rilasciato da scuole di formazione universitaria costituisce titolo preferenziale nel concorso di cui all'articolo precedente; per detto titolo sarà attribuito, pertanto, un punteggio massimo di quattro decimi ».

Faccio presente alla Commissione che il relatore, senatore Coppola, propone di sostituire l'intero testo dell'articolo testè letto con il seguente:

« L'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è sostituito dal seguente:

” Art. 5. - (*Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione*). — Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e diploma triennale di educatore rilasciato da scuole di formazione istituite presso le università o istituti universitari statali, o da scuole equiparate.

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario;

2) certificato dei carichi pendenti ” ».

Ricordo che a questo nuovo testo è stato proposto dal senatore Petrella un sub-emendamento tendente a sopprimere la lettera b) relativa alla « buona condotta »; inoltre, il senatore Petrella vorrebbe che fosse eliminato il limite minimo di età per l'ingresso nei ruoli del personale di rieducazione.

LICINI. Le motivazioni esposte dal senatore Petrella a sostegno del suo emendamento alla lettera b) dell'articolo 2 non mi sembrano da sottovalutare.

La buona condotta, onorevoli senatori, rappresenta qualcosa che attiene al comportamento del soggetto e non possiamo noi nutrire qualche dubbio, qualche perplessità in merito a chi deve fare questo certificato?

Non può infatti verificarsi che la buona condotta venga valutata in un modo o in un altro a seconda di quelle che sono le convinzioni di chi si deve pronunciare al riguardo? Si potrebbe verificare il caso di un certificato di buona condotta negato a qualcuno per questioni magari meramente esterne, formali che però nella valutazione di chi rilascia il certificato hanno un valore negativo, e concesso invece ad altri il cui comportamento si inquadra negli schemi di vita e di giudizio di chi quello stesso certificato deve rilasciare.

In definitiva, io ravviso gli elementi di una larga discrezionalità nel rilascio del certificato di buona condotta che, se considerato come ho detto, diventa a mio avviso un qualcosa di estremamente impreciso, impalpabile e pericoloso.

Ritengo dunque che il corredo degli altri requisiti richiesti dall'articolo 2 per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione sia più che sufficiente per essere certi dell'ammissibilità di un certo soggetto a questo posto mentre del tutto inutile, anzi pericoloso, mi sembra la richiesta di questo certificato di buona condotta.

In definitiva, onorevole Sottosegretario, o il certificato di buona condotta rappresenta una pura formalità — ed allora non

vale niente — oppure, se deve dipendere da una valutazione discrezionale di chi lo rilascia, in funzione dei suoi intimi convincimenti, rappresenta un vero elemento di pericolo per l'interessato che noi dovremmo cercare di scongiurare.

Per quel che riguarda infine l'eliminazione del limite minimo di età per l'ingresso nei ruoli del personale di rieducazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 condivido le osservazioni fatte al riguardo dall'onorevole Sottosegretario e direi che, considerata la funzione che questo personale dovrà svolgere, questo limite sarebbe da mantenere più alto di quanto previsto.

PETRELLA. In merito al problema del limite di età ci sono alcuni aspetti che non bisogna sottovalutare. In primo luogo la selezione; voglio dire che se si stabilisce un limite di età elevata per partecipare a questo concorso statale le persone veramente valide, che potrebbero essere di reale aiuto per l'Amministrazione, finiscono con il trovare altre sistemazioni. Vi dovrebbe essere una stretta corrispondenza, anche in termini di tempo, tra il conseguimento di un titolo di studio e la possibilità di accesso ad una carriera.

Comunque, non insisto su questo mio emendamento mentre mantengo fermo quello relativo alla soppressione della lettera *b*), cioè al certificato di buona condotta.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Qui non si parla di un certificato di buona condotta bensì del requisito della buona condotta. Come si valuta tale requisito? Da chi viene fatto tutto questo? La mia domanda è: vi è un'autorità che rilascia questo certificato per le assunzioni nei pubblici impieghi? Questo certificato è richiesto di regola?

PETRELLA. Per le ultime leggi nelle quali si faceva riferimento a questo requisito abbiamo sempre fatto la stessa considerazione relativamente alla labilità dei criteri in base ai quali si può valutare un dato così sfuggente come la buona condotta al di fuori dei fatti penalmente apprezzabili,

per i quali è addirittura prevista la esibizione del certificato penale.

La questione, onorevole Sottosegretario, diventa importante proprio perchè sono i comuni delegati a rilasciare questo certificato e le valutazioni, ripeto, variano da una amministrazione ad un'altra. Proprio per questo ho portato poc'anzi l'esempio dello studente contestatore a 18 anni e diventato poi, da rivoluzionario, « pecorone » e intenzionato a metter famiglia. Ebbene costui, per evitare la possibilità che il comune di Milano non gli rilasci il certificato di buona condotta, va magari ad iscriversi tra la popolazione stabile di Cinisello Balsamo dove, essendovi una amministrazione « rossa », può ottenere il certificato.

Dico questo per dimostrare, ancora una volta, come la sostanza dei requisiti richiesti per il rilascio del certificato di buona condotta sia eludibile e, quando non è elusa, non lo è magari da persone non furbe, oneste, le quali meriterebbero quindi una certa considerazione.

In definitiva, dobbiamo tendere ad eliminare disparità di trattamento che potrebbero derivare dalla impossibilità di ancorare a criteri sicuri questo requisito.

DELL'ANDRO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Occorrerebbe indubbiamente una modifica totale dell'attuale legislazione in materia di requisiti, ma al riguardo mi domando: per l'ingresso nella magistratura occorre ancora, come ai miei tempi, il certificato di buona condotta? *De iure condito*, insomma, di regola, nell'amministrazione dello Stato è richiesto questo requisito?

PETRELLA. Posso fare un esempio concreto. C'è stata una persona imputata di omicidio volontario, che ha chiesto a Milano di essere ammessa al concorso per la magistratura. La questione è stata discussa e risolta al Consiglio superiore della magistratura in base al principio della presunzione di innocenza. Per quanto riguarda la magistratura, è l'Amministrazione centrale che ha il potere di esclusione, anche in questo caso in base a criteri generali. Io non ho

detto — sia ben chiaro — che l'Amministrazione perde il potere di valutare in tutta la sua personalità l'idoneità del candidato, ma ho detto soltanto che la buona condotta qui richiesta consiste nel certificato di buona condotta rilasciato dal comune. Si tratta quindi di una cosa molto più modesta.

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo conto della disparità di trattamento che si potrebbe determinare, ma non posso fare a meno di rilevare la inopportunità di escludere tale requisito per questo solo concorso. Se vogliamo fare una riforma generale ed abolirlo per ogni caso, non ho nulla in contrario, ma non ritengo — ripeto — che sia opportuno escluderlo per questo solo concorso e non pure per gli altri.

M A R I A N I. Per eliminare le preoccupazioni manifestate dal senatore Petrella e confermate dal senatore Licini, le quali peraltro potrebbero anche avere un certo fondamento, sarebbe forse opportuno sostituire la dizione del punto *b*) con la seguente: « buona condotta accertata dall'Amministrazione centrale ». Non intendo peraltro proporre un formale emendamento in tal senso. Faccio presente, ad ogni modo, che non credo che possa essere così facile, come ha detto il senatore Petrella, riuscire ad eludere una indagine di questo genere, perchè il sindaco non può rilasciare il certificato relativo se non ha chiesto preventivamente delle informazioni ai carabinieri o alla polizia. Tale certificato pertanto si basa su dati obiettivi, che possono essere valutati ed eventualmente contestati dal concorrente qualora siano inesatti. Non credo possa avvenire che un certificato di buona condotta non sia rilasciato, se non esiste qualche elemento a carico del richiedente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Petrella tendente a sopprimere, al primo comma, la lettera *b*).

(Non è approvato).

D E L L ' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per quanto riguarda la lettera *d*), torno a ripetere che non esistono istituti che abilitino a questa funzione. Ho quindi una certa perplessità al riguardo, che sento il dovere di esprimere: mi rendo anche conto però che non dare a queste persone, che hanno frequentato tali scuole, neppure un titolo di preferenza sarebbe troppo. Pertanto, pur manifestando delle perplessità, mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, nel testo presentato dal senatore Coppola.

(È approvato).

Metto ora ai voti il seguente articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

Art. 3

L'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, è abrogato.

(È approvato).

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Ritengo che sia necessario modificare il titolo del disegno di legge come segue: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni ».

M A R I A N I. A mio parere, è preferibile dire « Modifiche dagli articoli 2 e 5 ed abrogazione dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, ... » per la sistematica delle ricerche delle leggi; nelle raccolte delle leggi, specialmente nella « Lex », sono indicati infatti gli articoli modificati, per cui se in questo caso non specificassimo quali sono gli articoli modificati il lavoro di ricerca diventerebbe più difficoltoso.

C O P P O L A, *relatore alla Commissione*. Per ragioni di ordine pratico aderisco alla proposta del senatore Mariani.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo e in accoglimento della proposta del senatore Mariani, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Modifiche agli articoli 2 e 5 ed abrogazione dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1962, n. 1494, sul riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli istituti di rieducazione per minorenni ».

Poichè nessuno fa osservazioni, così rimane stabilito.

Metto quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili » (1619), d'iniziativa dei senatori Sica ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Modifica agli articoli 49 e 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili », d'iniziativa dei senatori Sica, Barra, Manente Comunale e Leggieri.

Prego il senatore Licini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

L I C I N I , relatore alla Commissione Il disegno di legge al nostro esame mira ad eliminare un inconveniente che è sorto a seguito del passaggio del tempo. Quando la legge n. 89 del 16 febbraio 1913, sull'ordinamento del notariato venne approvata, infatti, l'ufficio notarile funzionava nell'ambito di una società chiusa e pertanto era pacifico che il notaio nel 99 per cento dei casi avesse diretta personale conoscenza dei contraenti. Logica era quindi la disposizione di cui all'articolo 49 di tale legge, che prevedeva come presupposto normale questa diretta conoscenza delle parti. Infatti l'articolo

49 dice che il notaio deve essere personalmente certo dell'identità delle parti.

Si rileva così, con estrema evidenza, come questa dizione evidenzia l'inadeguatezza della legge, la quale continua dicendo che, in caso contrario, il notaio deve accertarsene per mezzo di fidefacienti conosciuti anche quali testimoni.

Tutto ciò poteva certamente armonizzarsi alla vecchia concezione di una trattazione chiusa degli affari che, però, il passaggio del tempo e la dinamica del mercato moderno ha tolto di mezzo, ponendo il notaio alla presenza di soggetti che nella maggioranza dei casi non sono a lui noti.

In siffatta situazione il ricorso ai fidefacienti, i quali non sono altri che dei soggetti professionisti dell'identificazione dei contraenti a cui, in teoria, si dovrebbe ricorrere in casi estremi, diverrebbe il solo mezzo a disposizione del notaio.

Pertanto, se la legge del 16 febbraio 1913, n. 89, operava in funzione della categoria chiusa caratteristica in quell'epoca, la proposta di legge dei senatori Sica ed altri, mira ad ottenere un adeguamento della legge alla situazione attuale.

Quindi, la « personale conoscenza », oggi giorno piuttosto rara, va a trasformarsi nell'obbligo, da parte del notaio, di esplicitare un'attività di accertamento sull'identità dei contraenti che può estrinsecarsi sia attraverso l'opera di fidefacienti, sia a mezzo dei documenti di riconoscimento.

Su questo punto vi può anche essere qualche dubbio che penso, però, verrà senz'altro eliminato da alcuni emendamenti che già si sentono in aria.

Sul successivo articolo 2 che viene proposto, c'è da dire che altro non è che una logica conseguenza dei contenuti dell'articolo 1.

Infatti, esso sintonizza semplicemente la dichiarazione che è richiesta nel numero 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, alle modifiche apportate all'articolo 49 della stessa legge.

Chiarita anche questa commissione fra i due punti, ritengo che non siano necessari ulteriori commenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COPPOLA. Vorrei presentare un emendamento alla formulazione dell'articolo 1, proprio per fugare le preoccupazioni emerse dalla trattazione del relatore, in quanto ritengo sia opportuno sottolineare il concetto che resta ferma la responsabilità dell'accertamento dell'identità personale che fa capo al notaio.

In considerazione di ciò, proporrei pertanto che il primo comma dell'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che si vuole modificare con il disegno di legge in esame, venga sostituito con il seguente:

« Il notaio deve accertarsi dell'identità personale delle parti e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento ».

LICINI, relatore alla Commissione. Nel secondo comma sono indicate le modalità per raggiungere quel convincimento.

PETRELLA. Si tratta però di una forma consigliata.

DELL'ANDRO, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Devo comunicare che presso la Camera già c'è una proposta di legge sull'ordinamento dettagliato della materia. Ora mi sembra un po' dubbia la possibilità di emanare in questo momento un provvedimento capace di innovare su quella proposta di legge; dovremmo semmai cercare di anticipare quella riforma andando di pari passo con le innovazioni che si vogliono fare all'altro ramo del Parlamento.

Qui si discute limitatamente all'attestazione dell'identità delle parti, mentre alla Camera si parlava dell'ordinamento del notariato in generale che contiene, naturalmente, una modifica conforme a quella proposta in questa sede e che, cioè, il notaio deve accertarsi dell'identità delle parti o personalmente o mediante due fidefacienti

da lui riconosciuti. Si aggiunge poi alla Camera che questi ultimi devono aver compiuto l'età di 21 anni, essere cittadini della Repubblica o in essa residenti; saper leggere e scrivere; dichiarare di avere il pieno esercizio dei diritti civili e di non essere direttamente interessati all'atto.

Sono infine fidefacienti idonei all'atto i parenti e gli affini del notaio; i parenti delle parti in linea retta di qualunque grado, quelli in linea collaterale e di terzo grado.

Non sono fidefacienti idonei i ciechi, i muti e i sordomuti.

Poichè all'altro ramo del Parlamento vengono portate avanti queste modifiche nel quadro del nuovo ordinamento del notariato, vi chiedo di armonizzare le vostre proposte a quelle della Camera al fine di evitare il formarsi di posizioni contraddittorie che, ovviamente, producono sempre ritardi e soluzioni difficili.

COPPOLA. Il discorso che fa il Governo circa la presenza di una riforma del notariato alla Camera mi sembra giusto; di conseguenza, dovremmo adeguarci a questa riforma.

Pertanto, senza soffermarmi ad analizzare tutti i requisiti richiesti per i fidefacienti, ritengo che il problema di fondo che pone il sottosegretario Dell'Andro sia di altra natura e che consista nel fatto che esiste alla Camera una riforma organica dell'ordinamento notarile che forse, per la sua ampiezza, richiederà del tempo. Quindi si pone l'esigenza di procedere per stralcio secondo motivi d'urgenza.

Devo ricordare in proposito che proprio questo ramo del Parlamento ha anticipato sostanzialmente un'altra disposizione prevista nell'ordinamento generale del notariato a proposito della questione che atteneva ai concorsi per trasferimenti. Questa Commissione ritenne allora necessario procedere a quella modifica per non lasciare aperto ulteriormente il problema della discrezionalità dell'Amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

Fissammo, così, dei criteri rigorosi in ordine ai requisiti, che magari possono anche

2^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

essere ritenuti opinabili, ma che indubbiamente rappresentano dei punti molto fermi.

A tutte queste considerazioni si aggiungono poi dei motivi di ordine pratico che ci inducono a sollecitare l'adozione del provvedimento.

Infatti, basta fare un rapido esame della giurisprudenza e della dottrina per accorgersi che questa categoria si trova esposta a questioni e preoccupazioni di ordine penale, con sentenze frequenti e reiterate, le quali richiedono che la conoscenza, da parte del notaio, sia personale e pregressa.

Ora, a questo proposito, affermiamo che l'acquisizione del requisito della conoscenza pregressa non è possibile, non è attuabile in un momento come l'attuale, contraddistinto da traffici così diffusi, convulsi, coinvolgenti le comunità internazionali.

Ecco, quando noi, attraverso la proposizione dell'emendamento, pur confermandone la responsabilità, diciamo che il notaio può formarsi il convincimento dell'individuazione delle parti mediante un prudente apprezzamento, intendiamo, con ciò, semplicemente sollevarlo dalla preoccupazione e dall'obbligo della conoscenza pregressa e diretta.

Dobbiamo anche dire che, con le modifiche che vogliamo apportare, ci scostiamo completamente dalla vecchia legge, nei riguardi della quale anche la proposta di riforma del disegno di legge della Camera si differenzia nettamente, tanto che essa non adegua, ma rinnova.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Non avendo nulla da replicare il relatore e l'onorevole rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli, dei quali dò lettura:

Art. 1.

L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è così modificato:

« Il notaio deve preventivamente accertarsi dell'identità personale delle parti, che non siano a lui personalmente note.

A tal fine egli potrà avvalersi di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni; ovvero di un valido documento di riconoscimento, del quale dovrà farsi menzione nell'atto indicando: l'ufficio che l'ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio, il suo numero ».

Do ora lettura dell'emendamento sostitutivo dell'intero articolo 1 proposto dal senatore Coppola:

« L'articolo 49 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è così modificato:

"Il notaio deve accertarsi dell'identità delle parti e potrà raggiungere tale accertamento anche al momento dell'attestazione, mediante la prudente valutazione di qualunque elemento atto a fondare ragionevolmente il suo convincimento.

Egli potrà avvalersi altresì di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

Qualora si avvalga di un documento di riconoscimento dovrà farne menzione nell'atto indicandone il numero, l'ufficio che lo ha rilasciato, la data ed il luogo del rilascio " »

Poichè queste piccole modifiche risultano solo dal messaggio, mi sembra convenga uniformarvi la proposta del relatore.

L I C I N I, *relatore alla Commissione.* Concordo sostanzialmente con la nuova formulazione dell'articolo 1 proposta dal senatore Coppola; soltanto, laddove si dice « Egli potrà avvalersi altresì... » penso che sarebbe opportuno conservare la dizione originaria stabilendo: « A tal fine egli potrà avvalersi di due fidefacienti... ».

I due fidefacienti, infatti, costituiscono parte di quegli elementi di cui il notaio può avvalersi per fondare il proprio convincimento e non un qualcosa di ulteriore, come invece potrebbe sembrare usando il termine « altresì ».

D E L L' A N D R O, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Mi rendo conto ed accetto in pieno il principio cui si informa la prima parte proposta dal senatore Coppola. Mi domando però se dobbia-

2^a COMMISSIONE

86° RESOCONTO STEN. (13 marzo 1975)

mo lasciare completamente al notaio la valutazione di ogni elemento anche se è vero che il notaio, in definitiva, è egli stesso responsabile di tutto. Non so se inoltre l'ultimo capoverso del nuovo testo sia proprio necessario.

Non insisto comunque, e mi rimetto alla esperienza che tutti riconosciamo al senatore Coppola in questo particolare settore.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento al testo sostitutivo dell'articolo 1 del senatore Coppola presentato dall'onorevole relatore, tendente a modificare la dizione: « Egli potrà avvalersi altresì », con l'altra: « A tal fine egli potrà avvalersi altresì ».

(È approvato).

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ora ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dal senatore Coppola quale risulta con il subemendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 2.

Il n. 4 dell'articolo 51 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, resta conseguentemente modificato come segue: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti o di documento di riconoscimento; ».

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi permetterei, onorevole Presidente, di proporre la seguente modifica: sostituire il n. 4) dell'articolo 51 della legge 13 febbraio 1913, n. 89, con il seguente: 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49.

M A R I A N I. A me pare che la dizione « resta conseguentemente modificato come segue » non sia una dichiarazione da usare in una disposizione di legge. Proponrei pertanto di sostituirla con la seguente: « è sostituito dal seguente ».

L I C I N I , *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo.

D E L L ' A N D R O , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche io sono favorevole alla dizione suggerita dal senatore Mariani.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dal senatore Mariani.

(È approvato).

Metto quindi ai voti l'emendamento presentato dall'onorevole rappresentante del Governo tendente a sostituire le parole da « 4) la dichiarazione... » fino alla fine dell'articolo con le seguenti: « 4) la dichiarazione della certezza dell'identità personale delle parti ai sensi del precedente articolo 49 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 14,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. FRANCO BATTOCCHIO